

- (3) Occorre escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto tali tipi di acque sono rispettivamente soggette alle direttive 2009/54/CE ⁽⁶⁾ e 2001/83/CE ⁽⁷⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE contempla sia le acque minerali naturali sia le acque di sorgente, e solo la prima categoria dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione della presente direttiva. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/54/CE, le acque di sorgente dovrebbero rispettare la presente direttiva e, per quanto concerne i requisiti microbiologici, dovrebbero rispettare la direttiva 2009/54/CE. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti dovrebbero essere conformi alla presente direttiva fino al punto in cui i valori devono essere rispettati, vale a dire il rubinetto, e, qualora siano destinate ad essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, dovrebbero da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.

Inoltre gli operatori del settore alimentare che dispongono delle proprie fonti di acqua e le utilizzano ai fini specifici della propria impresa dovrebbero poter essere esentati dalla presente direttiva a condizione che rispettino i pertinenti obblighi in particolare in materia di principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo e relativi provvedimenti correttivi a norma della pertinente legislazione alimentare dell'Unione. Gli operatori del settore alimentare che dispongono delle proprie fonti di acqua e operano in veste di fornitori di acqua dovrebbero rispettare la presente direttiva allo stesso modo che qualunque altro fornitore di acqua.

- (4) A seguito dell'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua («iniziativa *Right2Water*»), la Commissione ha avviato una consultazione pubblica a livello di Unione e ha effettuato una valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (REFIT) in merito alla direttiva 98/83/CE. È emerso da tale esercizio che alcune disposizioni di tale direttiva dovevano essere aggiornate. Sono state individuate quattro aree suscettibili di miglioramento, e segnatamente: l'elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio, la mancanza di precisione delle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori, e le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano e le implicazioni di tali disparità per la salute umana. Inoltre, l'iniziativa *Right2Water* ha individuato come problema a sé stante il fatto che una parte della popolazione, in particolare i gruppi emarginati, non abbia accesso all'acqua destinata al consumo umano, e fornire tale accesso costituisce anche un impegno assunto ai sensi dell'obiettivo 6 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo sviluppo.

Un ultimo aspetto evidenziato è la generale mancanza di sensibilizzazione alle perdite di acqua, dovute a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche, come indicato nella relazione speciale n. 12/2017 del 5 luglio 2017 della Corte dei conti sulle infrastrutture idriche dal titolo «Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti».

- (5) Nel 2017 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l'Europa, ha condotto un esame approfondito dell'elenco dei parametri e dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83/CE, al fine di accertare se occorra adattare tale elenco alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Da tale esame risulta opportuno controllare gli agenti enteropatogeni e la *Legionella* e aggiungere sei parametri o gruppi di parametri chimici. In considerazione di altri recenti pareri scientifici e nel rispetto del principio di precauzione, per quattro dei sei nuovi parametri o gruppi di parametri dovrebbero essere fissati valori più rigorosi — ancorché praticabili — rispetto a quelli proposti dall'OMS. Per uno dei nuovi parametri il numero delle sostanze rappresentative dovrebbe essere ridotto e il valore dovrebbe essere adeguato. Il valore relativo al cromo è in corso di riesame presso l'OMS ed è opportuno di conseguenza applicare un periodo transitorio di quindici anni prima di inasprire tale valore. Inoltre, l'OMS ha raccomandato che tre composti interferenti endocrini rappresentativi possano essere considerati di riferimento, ove necessario ai fini della valutazione della presenza dei composti interferenti endocrini, e della loro efficacia di trattamento, con valori pari a 0,1 µg/l per il bisfenolo A, a 0,3 µg/l per il nonilfenolo e a 1 ng/l per il beta estradiolo.

⁽⁶⁾ Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).

⁽⁷⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

